

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI**

### **TITOLO I FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dal GSSI nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali ed è adottato in conformità al D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di trattamento dei dati personali" (di seguito "Codice") e nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il GSSI garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
  - a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
  - b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
  - c) "dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
  - d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  - e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
  - f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  - g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

- h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- k) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
- n) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
- o) "Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

## **TITOLO II**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### Art. 3

##### Titolare del trattamento

1. Il GSSI, nella persona del Rettore, è titolare del trattamento dei dati personali contenuti in archivi cartacei o informatizzati da esso detenuti e dei dati in attesa di registrazione.

#### Art. 4

##### Responsabili del trattamento

1. I responsabili del trattamento sono i responsabili delle unità organizzative competenti per i procedimenti nell'ambito dei quali i dati vengono trattati.
2. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
3. Il titolare del trattamento, nella persona del Rettore, può nominare con decreto altri responsabili, specificando la tipologia e l'oggetto del trattamento.
4. il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
5. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
6. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni.

#### Art. 5

##### Incaricati

1. Tutto il personale del GSSI, strutturato e non, preposto a un'unità organizzativa è incaricato del trattamento dei dati nei procedimenti di competenza di quella unità.
2. Gli incaricati operano sotto la diretta responsabilità del titolare o del responsabile e devono attenersi alle istruzioni impartite.

3. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può designare uno o più incaricati per specifici procedimenti amministrativi. La designazione deve essere effettuata per iscritto e deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento.

#### Art. 6

##### Circolazione interna dei dati

1. Ogni richiesta di comunicazione interna dei dati da parte di personale afferente ad altre unità organizzative, connessa con lo svolgimento dell'attività di competenza dell'unità richiedente, deve essere soddisfatta in via diretta e senza formalità, secondo il principio di leale collaborazione e speditezza nell'azione amministrativa.
2. Coloro che richiedono i dati, coloro che li ricevono e coloro che ne hanno notizia sono tenuti al rispetto della riservatezza. Le responsabilità, anche penali, previste dalla normativa per l'utilizzo non corretto dei dati personali sono a carico della singola persona cui l'uso illegittimo sia addebitabile, salve eventuali responsabilità del responsabile per il mancato rispetto del dovere di vigilanza di cui all'art. 4.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa richiesta valuta la pertinenza e la non eccedenza della richiesta.

#### Art. 7

##### Modalità del trattamento

1. Il GSSI provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati, sul territorio nazionale ed internazionale, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e dei regolamenti interni.
2. In conformità all'art. 18, comma 4, del Codice e fatte salve le deroghe ivi previste, il GSSI non richiede il consenso dell'interessato al fine di procedere al trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento dei dati viene effettuato sia manualmente sia con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprendono, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati (art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 196/03 ).
4. I responsabili devono verificare che i dati personali siano:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni in termini non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e se necessario aggiornati;
  - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

#### Art. 8

##### Informativa

1. L'incaricato del trattamento dei dati al momento della loro raccolta deve previamente informare l'interessato circa:
  - a) le finalità e le modalità del trattamento;
  - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento;

- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire i dati;
  - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - e) i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del Codice;
  - f) gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili.
2. L'informativa può essere resa mediante affissione in locali aperti al pubblico o pubblicazione sul sito web del GSSI, inserita in moduli e formulari, ovvero resa all'interessato oralmente o per iscritto al momento della raccolta dei dati.

#### Art. 8

##### Misure di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Il GSSI si conforma al "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza" di cui all'allegato B del Codice e, al fine di assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, adotta le seguenti misure minime:
  - 2.1 In caso di trattamento con strumenti elettronici:
    - a) autenticazione informatica;
    - b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
    - c) utilizzo di un sistema di autorizzazione;
    - d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
    - e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
    - f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi.
  - 2.2 In caso di trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici:
    - a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
    - b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
    - c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
3. I profili di autorizzazione per il trattamento dei dati sono definiti da ogni responsabile con riferimento agli incaricati della propria unità organizzativa e sono comunicati al Direttore Generale, che ne verifica la congruità e dà istruzione all'unità competente per i sistemi informatici per i necessari adempimenti tecnici.

#### Art. 9

##### Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

1. Al fine di promuovere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico, il GSSI comunica e diffonde i dati relativi alle attività di studio e di ricerca, con esclusione dei dati sensibili.

2. A tale scopo, il GSSI si conforma al “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici” di cui all’allegato A4 del Codice, che si applica all’insieme dei trattamenti effettuati per scopi statistici e scientifici dalle Università e dai ricercatori, al quale si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente articolo.
3. Il progetto di ricerca, redatto conformemente agli *standard* metodologici del pertinente settore disciplinare, deve:
  - a) specificare le misure da adottare nel trattamento di dati personali;
  - b) individuare gli eventuali responsabili del trattamento;
  - c) contenere una dichiarazione di impegno a conformarsi alle disposizioni del Codice di deontologia sottoscritta dai soggetti coinvolti.
4. Il progetto di ricerca deve essere depositato presso il GSSI, che ne cura la conservazione, in forma riservata, per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca.

#### Art. 10

##### Dati sensibili o giudiziari

1. Il GSSI effettua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
2. Il trattamento dei dati sensibili o giudiziari è ammesso solo se attuato in conformità al Codice e allo specifico regolamento di cui all’art. 1, comma 4.

#### Art. 11

##### Diritto di accesso

1. Per quanto riguarda i presupposti, le modalità, i limiti per l’esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. e alle altre disposizioni di legge in materia, nonché ai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

#### Art. 12

##### Accesso civico

1. Il GSSI garantisce la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti da esso detenuti, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., al quale si fa rinvio.

#### Art. 13

##### Diritti dell’interessato

1. Relativamente ai dati trattati dal GSSI, l’utente può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 e 10.
2. In particolare, l’interessato ha diritto a:
  - conoscere l’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e di conoscerne l’origine;
  - essere informato dal titolare circa le finalità e modalità del trattamento;
  - ottenere dal titolare l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati trattati;
  - conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano;
  - chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
3. L'interessato, al fine di tutelare i propri diritti, può agire direttamente nei confronti del titolare, del responsabile, o tramite gli incaricati del trattamento, chiedendo il ripristino dei diritti violati. In caso di mancata soddisfazione della richiesta, l'interessato può far valere i propri diritti rivolgendosi all'Autorità giudiziaria oppure tramite ricorso al Garante per la protezione dei dati personali.

### **TITOLO III** **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### Art. 14

##### Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.

#### Art. 15

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore del GSSI ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale del GSSI.